



Sent. n. 32/2025  
Rep. n. 42/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Massimo Sergio Palumbo

Presidente

Dr. Bianca Manuela Longo

Giudice rel.

Dr. Pasquale Velleca

Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato congiuntamente dai sig.ri **RUGGIERO ANDREA** (C.F.RGGNDR55T04I377Q), e **PAPPALARDO ANNA** (C.F. PPPNNA54D53H703R) residenti in San Marzano sul Sarno (SA) in via Gramsci n.196, a mezzo del gestore della crisi dott. Mauro Ventrello, iscritto al n. **75/2025** R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

**SENTENZA**

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che: 1) i debitori ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Mauro Ventrello;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e viene illustrata la loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

3) dalla relazione allegata a firma dell'OCC emerge che lo squilibrio della situazione debitoria degli odierni ricorrenti trae origine dal fallimento, nell'anno 2014, di due società verso le quali i debitori avevano prestato fidejussioni e garanzie personali per i finanziamenti bancari da queste ricevuti.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

Rilevato che parte ricorrente chiede la concessione di misure protettive e la sospensione delle procedure esecutive, ma ritenuto, tuttavia, che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure alla procedura attivata su istanza del debitore; ritenuto, d'altra parte, che non sussista il periculum sotteso alle misure richieste, posto che i ricorrenti, con il presente procedimento, hanno messo a disposizione dei creditori la liquidazione di tutti i loro beni e, pertanto, le procedure esecutive pendenti non ledono tale interesse; al contrario, il liquidatore valuterà nel programma di liquidazione l'opportunità di proseguire le procedure esecutive pendenti acquisendone il ricavato al fine di distribuire l'attivo tra i creditori ammessi, evitando dilazioni nel tempo, essendo le attività liquidatorie già iniziate, e la maturazione di spese superflue in prededuzione;

**p.q.m.**

*MP*  
*YCC*

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

### DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di **RUGGIERO ANDREA** (C.F.RGGNDR55T04I377Q), e **PAPPALARDO ANNA** (C.F. PPPNNA54D53H703R);

### NOMINA

Giudice Delegato dot. Bianca Navella Pans e liquidatore dot. Claudio Fosice Pani, scelto dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; il Collegio nomina quale liquidatore un professionista diverso dall'OCC in ragione della grave inadeguatezza della relazione in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, prevista dall'art. 269 co.2 CCII;

### ORDINA

Ai debitori il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

### ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

### ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati ai debitori, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;  
i beni eventualmente ancora oggetto di pignoramento allo stato rimangono soggetti alle relative procedure esecutive;

### DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non saranno compresi nella liquidazione i redditi da pensione di cui beneficiano i debitori nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di € 1.000,00, importo inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori (per una debitoria complessiva di oltre 27 milioni di euro), per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento dei ricorrenti, i quali, non hanno documentato le spese mediche richieste e non hanno figli a carico, e anche in considerazione della circostanza che la soglia di povertà ISTAT per un nucleo familiare come quello degli istanti è pari ad euro 887,70; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dai debitori in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

### AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con i debitori.

**DISPONE**

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;


che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge ai ricorrenti, al liquidatore nominato e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 1/7/2015

**Il giudice est.**

**Dr. Bianca Manuela Longo**



**Il Presidente**

**Dr. Massimo Sergio Palumbo**



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE  
Sezione Civile c/o Sezione Fallimentare

- 2 LUG 2015

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Don.ssa Alessia Pisapia

